

N. R.G. 1005/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1005/2024** promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED]
ATTORE

contro

[REDACTED] ([REDACTED]), con gli avv. [REDACTED],
[REDACTED] e [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“In via principale: - accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento e accessori ai sensi dell’art. 23 TUF e dell’art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007, e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità dell’operazione di acquisto di titoli obbligazionari “BMPS 10/20 5.6 (ISIN: XS0540544912) emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed eseguita sul deposito titoli n. 2215/2370/0, collegato al c/c n. 21372 del sig. [REDACTED] in data 28.01.2013; - accertare e dichiarare la nullità dell’operazione di acquisto di titoli obbligazionari “BMPS 10/20 5.6 (ISIN: XS0540544912) contestata per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1325 e 1346 cod. civ.; e, per l’effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro - condannare [REDACTED] a restituire in favore del sig. [REDACTED] euro 49.680,27, a titolo di restituzione dell’indebitto, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria; In

via subordinata: - accertare e dichiarare per le ragioni illustrate, la responsabilità di [REDACTED] per grave violazione del Reg. Consob n. 16190/2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36 37, 53, 55 e 57), dell'art. 21 T.U.F., del Codice del Consumo, degli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007 n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o degli artt. 1176, 1175 cod. civ.; - accertare e dichiarare per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Reg. Consob n. 16190/2007 (artt. 39, 40, 41 e 42) in tema di appropriatezza dell'investimento; e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro - dichiarare la risoluzione del presunto contratto quadro e della contestata operazione di acquisto di titoli obbligazionari "BMPS 10/20 5.6 (ISIN: XS0540544912); - condannare [REDACTED] a risarcire i danni subiti dal sig. [REDACTED] e pari ad euro 49.680,27 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana di [REDACTED] e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento a favore del sig. [REDACTED] del danno quantificato in euro 49.680,27, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto le operazioni di compravendita titoli obbligazionari "BMPS 10/20 5.6 (ISIN: XS0540544912) emessi da [REDACTED] ed eseguite sul deposito titoli n. 2215/2370/0, collegato al c/c n. 21372 intestato al sig. [REDACTED], per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare [REDACTED] a corrispondere all'attore euro 49.680,27, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - condannare [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. come per 2 legge, tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità dell'art. 4 co. I bis del D. M. n. 55 del 10/03/2014."

Per parte convenuta:

"In via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ovvero prescritte e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni illustrate in atti; In denegato subordine, per quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale: - per il caso di accoglimento della domanda avversaria di nullità e delle conseguenti pretese restitutorie, condannare il Sig. [REDACTED] a restituire alla Banca: (i) le azioni BMPS dalla stessa tutt'ora detenute o gli importi eventualmente percepiti per la vendita delle stesse, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (ii) gli importi delle cedole percepite medio tempore dall'Attore in relazione nei Titoli oggetto di causa,

nell'importo indicato in atti, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); per il caso di accoglimento delle pretese risarcitorie, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da [REDACTED]: (i) i danni che il Sig. [REDACTED] ha concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma, c.c. nell'importo indicato in atti; (ii) gli importi delle cedole percepite medio tempore dal Sig. [REDACTED] in relazione ai Titoli nell'importo indicato in atti, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (iii) il valore delle azioni B [REDACTED] tutt'ora detenute dal Sig. [REDACTED] o gli importi eventualmente percepiti dalla vendita delle stesse; In ogni caso: - condannare l'Attore a rifondere a favore di [REDACTED] spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 5.06.2024, [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] (di seguito anche “[REDACTED]” o la “Banca”) in relazione ad un'operazione di acquisto di obbligazioni subordinate Lower Tier II, (“BMPS 10/20 5,6”, ISIN: XS0540544912), emesse dalla stessa [REDACTED]; operazione eseguita in data 28.01.2013 sul deposito titoli n. 2215/2370/0, c/c n. 21371 intestato all'attore, cui è conseguita una perdita di € 49.680,27.

In diritto, ha eccepito: (i) la nullità del contratto di prestazione dei servizi di investimento per difetto di forma scritta *ad substantiam* ex artt. 23 TUF, 37 Reg. Consob n. 16190/2007, atteso il carattere incompleto, parziale e insufficiente della documentazione prodotta (doc. 11); (ii) la nullità dell'operazione di acquisto del 28.01.2013, sia in quanto eseguita in esecuzione di contratto-quadro nullo, sia per l'assenza dell'ordine di acquisto, attesa l'insufficienza della mera nota di eseguito (doc. 1), sia, infine, per il difetto di collegamento con il presunto contratto-quadro; (iii) la violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza da parte di [REDACTED] previsti dagli artt. 1175, 1375 c.c., 21 TUF, 27, 28, 31, 34 Reg. Consob n. 16190/2007, attesa l'omessa comunicazione, da parte della Banca, delle necessarie informazioni inerenti la natura, le caratteristiche e la rischiosità dei titoli, il conflitto di interessi, nonché l'identificazione e le vicende societarie dell'emittente, meglio indicate in atto di citazione; (iv) la violazione degli obblighi in materia di appropriatezza dell'investimento ex artt. 41, 42 Reg. Consob. n. 16190/2007, non essendo tra l'altro stata espletata valida e aggiornata profilatura del cliente; (v) la violazione del divieto di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate di cui alla Direttiva 2003/6/CE, Reg. UE 596/2014, TUF, Reg. Consob n. 11768/1998 e 11971/1999, in relazione alle condotte decettive e abusive poste in essere da [REDACTED] a partire dal 2007, inerenti all'errata contabilizzazione di crediti e in relazione alle operazioni Alexandria e Santorini, condotte qualificabili come illecito extra-contrattuale cui è conseguito un danno risarcibile in quanto eziologicamente connesso alle false informazioni diffuse da [REDACTED]; (vi) la violazione delle regole di *best execution* e l'applicazione di costi occulti ex artt. 32, 35, 46 lett. a) Reg. Consob n. 16190/2007.

L'attore ha, dunque, chiesto l'accertamento della nullità dell'operazione di acquisto dei titoli *de quibus* ovvero, in subordine, l'annullabilità ex art. 1395 c.c., e la condanna alla restituzione dell'indebito, pari ad € 49.680,27, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria; in subordine, l'accertamento della responsabilità di █████ per la violazione delle regole di condotta sopra richiamate, ovvero, in subordine, a titolo extra-contrattuale, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno, pari ad € 49.680,27, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria.

2. Si è ritualmente costituita la Banca, deducendo quanto segue.

In via preliminare, ha eccepito: (i) l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle azioni di natura caducatoria *ex adverso* proposte, in ragione dell'avvenuta conversione dei titoli in azioni, per effetto del D.M. n. 237 del 27 luglio 2017 n. 237; (ii) la prescrizione delle domande avversarie, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile sia all'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., ovvero ex art. 1337 c.c., sia all'azione di nullità di protezione ex art. 23 TUF.

Nel merito, ha eccepito: (i) l'infondatezza della domanda di nullità del contratto-quadro, invero regolarmente sottoscritto in data 4.12.2007 (doc. 28), nonché, sotto altro profilo, in ragione del carattere selettivo e dunque abusivo dell'azione di nullità, nonché dell'avvenuta convalida del contratto nullo; (ii) l'infondatezza della nullità degli ordini di investimento, eseguiti dallo stesso investitore tramite home banking (doc. 29), non essendo inoltre richiesta per i singoli ordini la forma scritta; (iii) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione di annullamento ex art. 1395 c.c., difettandone i presupposti anche in ragione della circostanza che la Banca non ha agito in contropartita diretta; (iv) la conformità della propria condotta alle regole di comportamento previste dalla normativa primaria e secondaria citata dall'attore in ragione, in particolare: della corretta profilatura del cliente quale investitore propenso al rischio (doc. 35-40); della comunicazione puntuale di tutte le caratteristiche dei titoli, anche in relazione ai rischi, anche in ragione dell'utilizzo dell'home banking e delle informazioni riportate nelle schermate ivi presenti (doc. 2, 41, 42); l'avvenuta comunicazione della situazione di conflitto di interessi, in ogni caso evidente, nonché delle modalità di esecuzione degli ordini e dei costi applicati dalla Banca (doc. 28, 1); (iv) l'infondatezza e la non pertinenza delle contestazioni avversarie mosse a █████ in qualità di emittente, ferma in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda; (v) la non prevedibilità del danno e l'assenza di nesso di causa con le condotte contestate, anche in ragione della presenza di pregressi investimenti realizzati dall'attore.

Ha dunque chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, in subordine, la condanna alla restituzione delle 59 azioni BMPS ottenute a seguito della citata conversione forzosa, nonché delle cedole incassate, per € 8.456,00; ha, inoltre, contestato la quantificazione del danno ed eccepito la riduzione del *quantum* ai sensi dell'art. 1227 c.c.

3. A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative ex art. 171-bis c.p.c.; in esito all'udienza del 6.05.2025, atteso l'esito negativo delle trattative e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione

in decisione ex art. 189 c.p.c.; la causa è stata quindi assegnata allo scrivente giudice designato, cui ha fatto seguito il deposito degli scritti conclusivi.

*

4. La Banca ha anzitutto eccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande caducatorie avanzate dall'attore (nullità, annullabilità e, con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., risoluzione) in ragione della normativa speciale che ha disposto la conversione forzata dei titoli controversi in azioni e della disciplina dettata, in materia di impugnazione delle delibere di aumento del capitale, dall'art. 2379-ter c.c.

Sul piano normativo, occorre ricordare che, con il D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, l'Italia ha recepito la Direttiva 2014/59/UE, introducendo disposizioni comuni per le procedure di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di contenere l'incidenza economica dei dissesti sui bilanci pubblici, affidando la copertura delle perdite in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai creditori delle banche (c.d. bail-in). Successivamente, con il D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modifiche in L. 17 febbraio 2017, n. 15, è stata emanata una disciplina speciale con la quale è stata prevista, in via generale, la possibilità per lo Stato di intervenire nel capitale di istituti bancari, quale misura atta a preservarne la stabilità finanziaria, con ripartizione degli oneri di ricapitalizzazione della banca (c.d. burden sharing). Da ultimo, in attuazione del citato decreto, con D. M. 27 luglio 2017, pubblicato nella G.U. del 28 luglio 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la conversione in azioni di talune categorie di obbligazioni subordinate di MPS, inclusi i titoli per cui è causa.

Occorre, ancora, precisare che la normativa settoriale appena richiamata ha altresì introdotto talune limitazioni alla tutela giurisdizionale dell'investitore, in relazione alle misure di ripartizione degli oneri e al correlato aumento di capitale dell'emittente. In particolare, ai sensi degli artt. 22 c. 5, 9 D.L. 237/2016, 95 D. Lgs. 180/2015, la tutela dell'investitore è circoscritta all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi con cui è disposta la conversione forzata innanzi al giudice amministrativo, fermo il risarcimento del danno.

La stessa limitazione della tutela reale è sottesa all'art. 2379-ter c.p.c., il quale prevede che: *“Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere*

pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi”.

Tanto premesso, occorre precisare che siffatte limitazioni alla tutela giurisdizionale devono intendersi riferite esclusivamente all’impugnazione del provvedimento di conversione forzata dei titoli (ovvero, quanto all’art. 2379-ter c.c., della delibera di aumento del capitale). Nel caso di specie, invece, l’investitore non ha inteso censurare la legittimità di siffatti provvedimenti, ma ha fatto valere patologie – genetiche e funzionali – attinenti alla prestazione di servizi di investimento da parte della Banca, antecedenti all’adozione delle misure sopra richiamate; né l’adozione di siffatta impostazione pare incidere sulla stabilità delle misure adottate, atteso che l’accoglimento dell’azione caducatoria implica in ogni caso la restituzione alla Banca della proprietà delle azioni oggetto di conversione (nella giurisprudenza di merito, in questo senso: Trib. Siena, 27 luglio 2023; Trib. Pisa, 13 dicembre 2023; Trib. Perugia, 16 novembre 2021; Trib. Caltanissetta 24 ottobre 2025; Trib. Padova, 23 ottobre 2025). L’eccezione, pertanto, è infondata e dev’essere respinta.

5. Nel merito, l’attore ha, in primo luogo, domandato l’accertamento della nullità del contratto quadro e dell’ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate Lower Tier II, (“BMPS 10/20 5,6”, ISIN: XS0540544912), eseguito in data 28.01.2013, anzitutto, per difetto di forma scritta ai sensi dell’art. 23 TUF, da interpretarsi anche alla luce della normativa secondaria (art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007).

A tal riguardo, respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca in relazione alla preclusione delle tutele caducatorie (par. 4), va osservato che la Banca ha altresì eccepito, con riguardo all’azione di nullità oggetto di esame, l’intervenuta prescrizione, in virtù dell’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, nonché l’avvenuta convalida del contratto ex art. 1444 c.c.

5.1. L’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca muove da una sostanziale assimilazione della nullità di protezione alla diversa figura dell’annullabilità, cui consegue, sul piano della disciplina, l’applicazione del termine di prescrizione di 5 anni.

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.

Le peculiarità che connotano la categoria della c.d. nullità di protezione, infatti, non valgono a superare la distinzione, che va tenuta ferma, tra le diverse fattispecie della nullità, pur di protezione, e dell’annullabilità. Ne discende che, fermo il peculiare regime in tema di legittimazione, espressamente previsto dalla legge, non pare ammissibile l’estensione, totale o parziale, del regime dell’annullabilità alla nullità ex art. 23 TUF; estensione che, sotto altro profilo, condurrebbe a risultati contrari alla ratio di tutela che ispira la normativa oggetto di interpretazione (Cass. n. 13259/2021; n. 30555/2019; App. Brescia, 25 marzo 2026).

Per le stesse ragioni dev’essere senz’altro esclusa la convalida del contratto, in quanto istituto non applicabile alla fattispecie.

5.2. Nel merito, l'azione di nullità del contratto quadro è fondata e dev'essere accolta, atteso che i documenti prodotti in giudizio dalla Banca (doc. 28, 29) non consentono di ritenere assolto il requisito della forma scritta prescritto, a pena di nullità, dall'art. 23 TUF, per la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento. Il requisito di forma di cui si tratta, peraltro, impone l'indicazione di tutti gli elementi indispensabili al fine di assolvere alla finalità di trasparenza, consapevolezza e, in ultima analisi, protezione dell'investitore, che la giurisprudenza ha in più occasioni individuato richiamando la normativa secondaria e, in particolare, l'art. 37 del Regolamento Consob N. 16190/2007, il quale ne fornisce un'elencazione ampia e puntuale (cfr. App. Milano, 11 giugno 2025; App. Brescia, 25 marzo 2026).

Tanto premesso, i documenti prodotti dalla Banca sub. n. 28, 29 non risultano idonei a dimostrare l'avvenuta stipulazione di idoneo contratto quadro.

Ed infatti, il doc. 28, che consta di 4 pagine (oltre ad altri 4 fogli vuoti), contiene un documento, denominato "*Allegato - Prestazione di servizi di investimento - Mandato per il conferimento dell'incarico a svolgere il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari*", contenente esclusivamente il conferimento dell'incarico di negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini impartiti e di ricevere e trasmettere gli ordini su strumenti finanziari impartiti, senza alcuna ulteriore indicazione e, anzi, con la precisazione che l'incarico è regolato dalle Condizioni economiche e dalle Condizioni giuridiche contenute nel Contratto relativo alla Prestazione di Servizi di Investimento base.

Senonché, di tale Contratto di prestazione dei servizi di investimento, risulta prodotto, a quanto è dato evincere dall'esame del doc. 28, soltanto una pagina, recante "*Documento di sintesi – Clausole contrattuali – Servizio di deposito titoli custodia e amministrazione*", datato 4.12.2007, il cui contenuto è chiaramente parziale, sia in quanto la regolamentazione è interrotta nella formulazione testuale (pag. 7), sia in quanto le clausole non recano alcuna regolamentazione economica – sicché non è indicata alcuna pattuizione, *inter alia*, in ordine alle remunerazioni spettanti all'intermediario – e, vieppiù, sono riferite al solo servizio di deposito titoli.

Né vale addurre la dichiarazione, seppur sottoscritta dal cliente, di aver ricevuto lo schema contrattuale relativo a Condizioni generali relative al rapporto Banca – cliente, Sezione prestazione Servizi di investimento base, Condizioni economiche – sezione del contratto relativo alla prestazione di Servizi di investimento base, Condizioni giuridiche – sezione del contratto relativo alla prestazione di Servizi di investimento base (pag. 1 doc. 28).

Ed infatti, non solo tale circostanza non pare idonea a superare la dedotta nullità per difetto di forma scritta ma vale, financo, a corroborarne la fondatezza, atteso che nella suddetta dichiarazione si dà atto che le condizioni giuridiche sono composte di 6 pagine complessive, recanti documento di sintesi (2 pagine), testo contrattuale (5 pagine) e lo stesso allegato (1 pagina).

Ebbene, con riguardo alle condizioni giuridiche, non è chiaro se le clausole contrattuali riportate alla pag. 7 del doc. 28 siano effettivamente riconducibili a quelle indicate nel foglio 1, atteso che le stesse, seppur indicate quali documento di sintesi, sono circoscritte al solo servizio di deposito titoli; in ogni caso, il documento di sintesi è evidentemente parziale e non risulta prodotto il testo contrattuale, cui la dichiarazione di ricezione fa riferimento.

Nulla, invece, è stato prodotto in relazione alle Condizioni generali relative al rapporto Banca – cliente, alla Sezione prestazione Servizi di investimento base, nonché alle Condizioni economiche – sezione del contratto relativo alla prestazione di Servizi di investimento base.

Non è, pertanto, possibile, a fronte della produzione gravemente parziale e lacunosa della Banca, ricostruire i termini del contratto di prestazione di servizi di investimento, non essendo ricavabili i termini giuridici ed economici del rapporto dai documenti prodotti in giudizio e sopra esaminati. Né, del resto, la dichiarazione di ricezione della documentazione può essere adottata per superare tale conclusione, atteso che il formalismo contrattuale imposto, a tutela dell'investitore, dalla richiamata normativa primaria e secondaria impone di verificare l'effettivo contenuto della regolamentazione contrattuale, sotto i rilevanti profili giuridici ed economici: regolamentazione che, si è visto, non è in alcun modo evincibile dai documenti prodotti dalle parti, i quali si limitano a rinviare a condizioni contrattuali contenute in documenti ulteriori, non acquisiti nel presente giudizio.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione al documento prodotto sub n. 29, inerente al servizio c.d. di Multicanalità integrata.

Fermo restando che il documento attiene a servizio accessorio all'Internet banking, anche in tal caso la produzione è del tutto parziale, risultando acquisito soltanto un foglio, indicato in calce come pag. 19/20, a fronte della dichiarazione di ricezione di documentazione inerente a Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente, Condizioni economiche e generali del prodotto Costomeno, Condizioni economiche - Sezione Multicanalità Integrata, Condizioni giuridiche - Sezione Multicanalità Integrata (quest'ultimo composto di 2 documenti di sintesi, composti di 4 pagine, testo contrattuale composto di 6 pagine, allegato contenente dichiarazione di ricezione, 1 pagina).

In conclusione, deve dichiararsi la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF, cui consegue la nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni "BMPS 10/20 5,6", ISIN: XS0540544912, eseguita, in forza di contratto quadro nullo, in data 28.01.2013.

5.3. ■■■ ha, inoltre, eccepito, ancora in relazione all'azione di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, la relativa inammissibilità, in quanto contraria a buona fede e correttezza. In particolare, la Banca ha eccepito la contrarietà a buona fede dell'iniziativa giudiziale attorea in quanto circoscritta al solo ordine di acquisto del 28.01.2013, pur a fronte dell'esistenza di ulteriori, numerosi investimenti, abusivamente esclusi dall'oggetto della domanda.

Come noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, premesso che la nullità per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore,

“l’intermediario, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro” (cfr. Cass. n. 28314/19).

Tanto premesso, seppur astrattamente ammissibile, l’eccezione sollevata dalla convenuta non può tuttavia essere accolta, atteso che non sono stati allegati e dimostrati i presupposti fattuali necessari a valutare la sussistenza dell’eventuale, ingiustificato sacrificio economico subito dalla Banca. ■■■■ si è, infatti, limitata ad allegare l’esistenza di ulteriori investimenti, ricavabili dall’estratto conto dossier titoli (doc. 2A), senza ulteriormente circostanziarne la natura, l’entità, i vantaggi economici conseguiti e, in definitiva, le ragioni dell’abusività della condotta avversaria.

L’eccezione, pertanto, dev’essere rigettata.

6. Alla declaratoria di nullità del contratto di prestazione di servizi di investimento ex art. 23 TUF consegue l’accertamento della nullità dell’ordine di acquisto del 28.01.2013 e l’accoglimento della domanda restitutoria formulata, per l’importo di € 49.680,27, da parte attrice, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

In ordine al *quantum* dell’obbligo restitutorio, la Banca ha eccepito la riduzione del dovuto in misura pari alle cedole incassate in relazione ai titoli, per € 8.465,00 (doc. 67 Banca); ha, inoltre, domandato la restituzione delle 59 azioni BMPS rivenienti dalla conversione forzosa dei titoli; ha, infine, contestato l’applicabilità della rivalutazione, pur domandata da parte attrice.

Le deduzioni della Banca sono fondate e devono essere accolte.

Anzitutto, va senz’altro esclusa l’applicabilità della rivalutazione, atteso che l’obbligo restitutorio configura un debito di valuta.

Inoltre, alla declaratoria di nullità non può che conseguire la restituzione a ■■■■ delle azioni, rivenienti dalla conversione forzosa delle obbligazioni oggetto dell’ordine caducato, essendo venuto meno il relativo titolo in capo all’investitore.

Nello stesso senso, infine, deve concludersi con riguardo agli importi percepiti a titolo di cedole, da parte dell’investitore, atteso che le stesse, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sono qualificabili come interessi o frutti ex art. 2033 c.c. ma rientrano propriamente nell’oggetto della prestazione pattuita (Cass. n. 1614/2025; n. 423/2025).

Pertanto, nella quantificazione dell’importo dovuto dalla Banca a titolo di ripetizione dell’indebitto, occorre detrarre gli importi – la cui percezione non è stata contestata da parte attrice – conseguiti a titolo di cedole nel corso del rapporto, per complessivi € 8.465,00 (doc. 67 Banca).

In conclusione, la Banca dovrà essere condannata alla restituzione a parte attrice dell’importo di € 41.215,27, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda; l’attore, per converso, dovrà restituire alla Banca le n. 59 azioni BMPS ottenute a seguito della conversione forzosa delle obbligazioni subordinate oggetto di acquisto nell’ambito del contratto quadro nullo.

Da quanto sopra osservato discende, inoltre, l'integrale assorbimento di ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione svolta dalle parti, anche sul piano istruttorio, in quanto attinenti a profili superflui e irrilevanti ai fini della decisione.

7. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate, in applicazione del DM 55/2014, fascia € 26.000 – 52.000, valori medi, in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- i. Dichiarata la nullità del contratto-quadro del 4.12.2007 e, per l'effetto, dichiarata la nullità dell'operazione di acquisto di titoli obbligazionari "BMPS 10/20 5.6" (ISIN: XS0540544912) eseguita sul deposito titoli n. 2215/2370/0 in data 28.01.2013;
- ii. Condanna [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 41.215,27, a titolo di restituzione dell'indebito, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda;
- iii. Condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] le 59 azioni BMPS ottenute a seguito della conversione forzata delle obbligazioni oggetto dell'acquisto di cui al punto i;
- iv. Condanna altresì [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 30 aprile 2026

Il Giudice
Giorgio Buda